



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/19.56.1/2019/DG ABAP – Serv V
34.43.01/3.2.1/2021/SSPNRR

Al

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
sabap-si@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Società Snam Rete Gas S.p.A.
ingcos@pec.snamretegas.it

Oggetto: [ID_VIP:7832] Progetto “Rifacimento metanodotto Sansepolcro – Foligno e opere connesse”.

Procedura: VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in "*Ministero della transizione ecologica*" e recentemente con il D.L. 173/2022, in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*", e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "*Ministero della Cultura*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*". **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. 11328 del 31.01.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all'intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Tale istanza, trasmessa dalla Società Snam Rete Gas S.p.A, con nota prot. ENGCOS/CESUD/1262/RAG del 15/12/2021 è stata acquisita dal MiTE il 23.12.2021 con prot. n. 145352/MATTM. Con la medesima nota,



prot. 113328 del 31.01.2022 il MITE ha comunicato altresì che l'intera documentazione di progetto era stata pubblicata sul sito web ministeriale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8315/12250>;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio – Serv. V, con nota prot. 3564-P del 01.02.2022, ha chiesto alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio ed ai Servizi II e III della medesima DG di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o di specificare l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con nota prot. 3325 del 17.02.2022, valutata tutta la documentazione, relativa all'intervento in oggetto pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale esprimendo la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica per definire le valutazioni istruttorie di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con nota prot. 4729 del 22.02.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha richiesto l'esecuzione, ai sensi dell'art. 25, c. 8 del D. 18 aprile 2016 n. 50, di una serie di saggi a campione in corrispondenza delle aree in cui il progetto prevede opere di scavo;

CONSIDERATO che il Serv. II della Direzione Generale, con nota prot. 7488-I del 17.02.2022, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MiTE, ha confermato, per i profili di propria competenza, le richieste comunicate dalle Soprintendenze competenti con le due note suddette (SABAP Umbria, prot. 3325 del 17.02.2022 e SABAP Siena Grosseto e Arezzo, prot. 4729 del 22.02.2022);

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 7661-P del 28.02.2022, presa visione della nota endoprocedimentali sopra citate della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria prot. 3325 del 17.02.2022 e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, prot. 4729 del 22.02.2022, nonché tenuto conto del parere del Serv. II della DGABAP, prot. 7488-I del 17.02.2022, relativamente alle richieste di integrazioni della documentazione progettuale trasmessa e all'esecuzione dei saggi ai sensi dell'art. 25, c. 8 del DL 18 aprile 2016 n. 50, ha inviato al MiTE e tra gli altri, per conoscenza, alla Soc. proponente, la richiesta di integrazioni di questa Amministrazione;

VISTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con nota prot. 1483 del 12.03.2022 ha richiesto alla Società proponente le integrazioni di propria competenza nonché quelle del MIC_SS-PNRR;

VISTO che il MiTE con nota 9962 del 15.03.2023 ha inviato al Proponente le richieste di integrazioni di questo Ministero e quelle della Regione Umbria;

VISTA la nota, prot. ENGCOS/CESUD/0184/RAG del 23.03.2022, con la quale il Proponente ha chiesto una sospensione dei termini di 120 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota, prot. 52871 del 02.05.2023, con la quale il MiTE ha concesso la proroga suddetta;

VISTA la nota della Società Proponente prot. ENGCOS/CESUD0452/RIC del 22.06.2022 contenente il Piano saggi ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. 538 del 21.07.2022 della Soc. proponente con la quale sono state inviate le integrazioni progettuali richieste;

VISTA la nota della SABAP dell'Umbria prot. 15033 del 25.07.2022 con la quale viene approvato il Piano saggi sopra indicato;

CONSIDERATA la nota prot. 2055 del 01.08.2022 con la quale questa Soprintendenza Speciale ha chiesto alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio ed ai Servizi II e III della



DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sul progetto in oggetto comprensivo delle integrazioni pervenute;

CONSIDERATA la nota prot. 22197 del 23.08.2022 della SABAP per le province di Siena Grosseto ed Arezzo con la quale si sospende l'emissione del parere in attesa degli esiti dei saggi archeologici richiesti;

VISTA la nota della Soc. proponente prot. ENGCOS/CESUD/24/FATT dell'01.03.2023, con la quale vengono inviate le risultanze delle indagini archeologiche relative al territorio della provincia di Siena;

VISTA la nota prot. 7583 del 16.03.2023 della SABAP per le province di Siena Grosseto ed Arezzo con la quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni alle opere previste in progetto con riferimento agli aspetti archeologici;

VISTA la nota della Soc. proponente, del 23.03.2023, acquisita al prot. 4401 del 24.03.2023, con la quale è stata trasmessa la "relazione preliminare dei saggi archeologici eseguiti" relativa al territorio della regione Umbria ai fini dell'espressione del parere finale della SABAP competente;

CONSIDERATA la nota prot. 8641 del 27.03.2023 della SABAP per le province di Siena Grosseto ed Arezzo. con la quale viene espresso parere favorevole con prescrizione, per gli aspetti paesaggistici, architettonici, archeologici. Tale parere finale è stato ripreso in gran parte da questa Soprintendenza Speciale per l'espressione del proprio parere;

VISTA la nota, prot.7406 del 18.04.2023 della SABAP per l'Umbria, con la quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto in relazione agli aspetti archeologici, ad esito saggi di archeologia preventiva eseguiti;

CONSIDERATA la nota, prot. 7942 del 27.04.2023 della SABAP per l'Umbria, con la quale viene espresso parere favorevole con prescrizione per gli aspetti paesaggistici, architettonici, archeologici: parere finale che questa Soprintendenza Speciale ha ripreso in gran parte per l'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Serv. II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP con nota prot. 7340-I del 10.05.2023 con la quale si concorda con le Soprintendenze territorialmente competenti;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Serv. III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione Generale ABAP con nota prot. 7588-I del 12.05.2023 con la quale si "rileva che nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, non risulta la presenza di beni dichiarati di interesse culturale ex art. 10 c.1. del d.lgs. 42/2004 ed *ope legis* ex art. 10 c.1. del d.lgs. 42/2004";

A conclusione dell'istruttoria, in relazione alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società *Snam Rete Gas S.p.A.* e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatti propri da questa Soprintendenza Speciale dei parere endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il progetto denominato "Rifacimento Sansepolcro Foligno e opere connesse" consiste nella realizzazione del "Metanodotto Sansepolcro - Foligno DN 400 (16") - DP 75 bar e opere connesse", con relativa messa fuori



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

esercizio della condotta e degli impianti esistenti sostituiti dai nuovi, in particolare con la realizzazione di una nuova condotta di circa 96,8 km che interessa la Provincia di Arezzo nella Regione Toscana e la Provincia di Perugia nella Regione Umbria. L'opera riguarderà anche la realizzazione di una serie di metanodotti, alcuni dei quali derivanti direttamente dal metanodotto principale, di diametro e lunghezze variabili, per una lunghezza complessiva pari a circa 31 km (per un totale di circa 128km).

Il nuovo metanodotto andrà a sostituire la linea esistente "Sansepolcro - Foligno DN 250 (10") – MOP 70 (35) bar", al fine di aumentarne l'affidabilità e la flessibilità di trasporto, che sarà dismessa nel tratto equivalente al nuovo tracciato.

L'intervento prevede, inoltre, la dismissione e la contestuale rimozione di alcuni metanodotti e degli impianti di linea esistenti, sostituiti dalle nuove opere in progetto e lo smantellamento di sezioni di impianto o intere aree impiantistiche non più necessarie.

Il metanodotto in oggetto, con direttrice prevalente Nord Ovest - Sud Est, ha origine in località Gragnano nel Comune di Sansepolcro, a valle del ricollegamento con il metanodotto Montelupo – Sansepolcro DN 600 (24") nell'area impiantistica esistente denominata *Stazione L/R di Sansepolcro*, per la quale è previsto l'ampliamento per l'allocazione della nuova "trappola".

Il suo tracciato termina in corrispondenza dell'impianto *L/R pig* ubicato all'interno della nuova area impiantistica prevista nell'ambito dell'investimento Met. Foligno (Fraz. Colfiorito) – Gallese DN 650 (26") – DP 75.

Il tracciato si sviluppa dunque nei territori comunali di:

- Sansepolcro, in provincia di Arezzo
- San Giustino, Città di Castello, Umbertide, Montone, Perugia, Torgiano, Bastia Umbra, Bettona, Assisi e Spello in provincia di Perugia.

La maggior parte del tracciato si sviluppa su un tracciato parallelo al metanodotto esistente, "Sansepolcro - Foligno DN 250 (10") – MOP 70 (35) bar", da porre fuori esercizio, scostandosene limitatamente solo in alcuni tratti.

CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SITUATI NEL TERRITORIO TOSCANO

Per la valutazione del progetto in argomento sono state analizzate le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, in merito all'ambito in oggetto, con particolare riferimento all'Elaborato 8b.

Come riportato nella relazione paesaggistica (Cfr. Cap. 5 pag. 210 e seguenti elaborato LSC-103) il tracciato, con l'adeguamento della nuova condotta, si sviluppa nei territori comunali di Sansepolcro in provincia di Arezzo. In tale Comune è previsto in particolare l'intervento: ampliamento dell'area impiantistica esistente denominata *Stazione L/R n.4500170/27* per l'allocazione della nuova trappola in località Gragnano.

Nel Cap. 10, "*Interventi di mitigazione e ripristino*" della relazione paesaggistica (cfr. pag. 344 e seguenti elaborato LSC-103), sono riportati i ripristini morfologici, idraulici, vegetazionali, idrogeologici. La descrizione di tali interventi, ritenuta esaustiva rispetto alle operazioni da compiere, le quali appaiono compatibile con il contesto. Anche la relazione paesaggistica (cfr. elaborato LSC-103) è stata ritenuta idonea ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 146 del Codice e gli interventi, nel loro complesso, sono stati ritenuti compatibili con il patrimonio culturale del contesto coinvolto.

Si ritiene pertanto poter esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 146 delle opere di progetto presentate purché vengano rispettate le prescrizioni specificate nella parte finale del presente parere.



Inoltre, sotto il profilo specifico della tutela archeologica, si richiama la nota, prot. SABAP SI n. 4729 del 22.02.2022, recante il parere endoprocedimentale della Soprintendenza territoriale competente, nel quale, enucleati i livelli di tutela gravanti sui terreni interessati dalla realizzazione del progetto in epigrafe - in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla Circolare DG PBAAC 19 marzo 2010, n. 5 -, si faceva presente che: *“In rapporto al territorio comunale di Sansepolcro le opere di scavo avverranno:*

- a) *in prossimità di beni dichiarati di interesse archeologico ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) *in prossimità e in corrispondenza di aree di interesse archeologico riconosciute dai vigenti strumenti urbanistici in recepimento delle indicazioni e prescrizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale di Arezzo 22 marzo 1994, n. 30;*
- c) *in generale, all'interno di un areale segnato da rinvenimenti pregressi, che testimoniano continuità e ricchezza dell'insediamento, anche oltre gli attuali confini amministrativi, lungo un arco cronologico che va dalla Preistoria all'Età medievale.*

In tale nota, esaminata la documentazione utile ai fini archeologici inviata dal Proponente, si ravvisava l'opportunità di avviare la procedura prevista dall'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Inoltre con la nota prot. DG ABAP SERV V, n. 7661 del 28/2/2022, recante *“richiesta di integrazioni ai sensi del D.Lgs 152/2006”*, si richiedeva alla Soc. proponente, ai sensi dell'art. 25, c. 8 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, *“l'esecuzione di una serie di saggi a campione in corrispondenza delle aree in cui sono previste opere di scavo, tra le quali sono da annoverarsi anche le trivellazioni in orizzontale, secondo un piano di indagini, da sottoporre alle Soprintendenze competenti per territorio, che dovrà tener presente, nel posizionamento dei saggi, il grado di rischio connesso alle opere di scavo, la loro distanza dalle evidenze conosciute e il potenziale archeologico da queste espresso [...]”*;

La Società Proponente con nota prot. ENGCOS/CESUD0452/RIC del 22.06.2022 ha trasmesso il piano di indagini archeologiche preventive, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, piano approvato dalla SABAP SI con nota prot. 18632 del 12.07.2022.

Tenuto anche conto del contributo istruttorio trasmesso dalla Soprintendenza di ABAP per le province di Siena Arezzo e Grosseto prot. n. 22197 del 23.08.2022, con particolare riferimento al p.to 3) ed esaminata la documentazione presentata dalla Soc. proponente con il prot. ENGCOS/CESUD/24/FATT dell'01.03.2023, recante *“trasmissione documentazione finale”* dei saggi preventivi, la Soprintendenza di ABAP per le province di Siena Grosseto e Arezzo ha espresso, anche in merito agli aspetti archeologici, parere favorevole alla esecuzione delle opere di scavo in progetto nel territorio della provincia di Siena, subordinato al rispetto delle prescrizioni archeologiche indicate nella parte finale del presente parere,

CONSIDERAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SITUATI NEL TERRITORIO UMBRO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. L'intervento interessa le seguenti aree decretate di notevole interesse pubblico:

Comune di Città di Castello - Art. 136 c. 1 lett c) e d) - D.M. del 06/05/1968; Art 136 c. 1 lett d) - DGR 962 del 19/02/1991; Art 136 c. 1 lett c) - DGR 9995 del 16/12/1992; Art 142 c. 1 lett m) - DGR 8708 del 06/12/1996; Art 136 c. 1 lett c) e d) - DGR 1816 del 08/04/1998; Art 136 c. 1 lett c) e d) - Parere Commissione n. 9 del 10/05/2004;

Umbertide - Art 136 c. 1 lett c) e d) - DM del 21/06/1977;



Perugia - numerosissimi Vincoli: si rimanda all'elenco di cui al sito della Regione Umbria UmbriaGeo – GeoCatalogo,

Beni Paesaggistici;

Torgiano - Art. 136 c. 1 lett. c) e d) - D.M. del 11/10/2018; Art. 136 c. 1 lett. c) e d) - D.M. 15/01/1993;

Bastia Umbra - Art. 136 c. 1 lett d) - D.G.R. n. 5630 del 23/09/1986;

Bettona - Art. 136 c. 1 lett. c) e d) - D.M. del 12/10/1962; Art. 136 c. 1 lett. c) e d) - D.G.R. 2611 del 24/04/1985;

Assisi - Art. 136, c. 1, lett. c) e d) - D.M. del 25/06/1954;

Spello - Art 136 c. 1 lett c) e d) - DM del 20/10/1956; Art 136 c. 1 lett c) e d) - DM del 13/10/1964;

Art 136 c. 1 lett c) e d) - DM del 18/11/1968; Art 136 c. 1 lett c) e d) - DGR 1151 del 22/02/1995 ex;

Cannara - Art. 136 c. 1 lett. c) e d) - D.G.R. 2611 del 24/04/1985.

1.1.b. L'intervento interessa le seguenti aree tutelate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

m) zone di interesse archeologico;

1.1.c. Nelle aree interessate dall'intervento è vigente il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico) della Provincia di Perugia, approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex LR 27/2000 "PUT" (Piano Urbanistico Territoriale), sostituita con la LR 1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) e dalla D.G.R. n.598/15;

1.1.d. Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

ESTRATTO DALLE NTA DEL PTCP

Art.37 comma 10. Complessi caratteristici (punto c, art. 136 D. Lgs. 42/04):

a) sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni.

b) sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che non interdicano la fruizione dei Beni ed il godimento delle aree tutelate, fatte salve ulteriori prerogative riconosciute dalla normativa vigente. Tali interventi devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme. Gli interventi di nuova edificazione nelle zone omogenee B) D.I 1444/68 e quelli di attuazione di nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F), D.I 1444/68 previsti dal PRG e dotati di strumenti attuativi dovranno essere redatti alle medesime condizioni.

Art.37 comma 11. Bellezze panoramiche (punto d, art. 136 D. Lgs. 42/04):

a) sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche.

b) gli interventi ammessi sono quelli previsti al comma precedente, nel rispetto e secondo i limiti della L.R 1/2015 nonché della pianificazione paesaggistica regionale. La loro attuazione dovrà salvaguardare l'integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

19.03.07 n.420 adeguata ed integrata ai contenuti della L.r. 1/2015 con D.G.R. 852 del 13.07.2015 e ss.mm.ii.. Il PRG deve verificare le interferenze con gli atti di vincolo, definire le mitigazioni necessarie, dettare, all'interno della specifica normativa di cui al precedente comma.

Art.38 comma 6. Ambiti fluviali (lettera c, comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04 e D.G.R. 22.09.95 n.7131):

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 35:

- 1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale regionale e comunale (RERU) a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi*
- 2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.*
- 3) salvo quanto previsto dalla normativa regionale è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m, motivando specificatamente tale scelta sulla base di valutazioni tecniche e naturalistiche idonee ad evitare lesioni al Bene tutelato. All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.*
- 4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie.*
- 5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con la normativa regionale vigente, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico – ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta.*
- 6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate, nel rispetto e secondo i limiti della normativa regionale vigente.*
- 7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura,*



la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina in coerenza con la normativa regionale vigente.

Art.38 comma 9. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04).

In tali aree, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001 ss.mm.ii e dalla L.R. 1/2015 nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, , salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 35 delle presenti norme, sono ammesse:

- a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;
- b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;
- c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) ed in generale tutti gli interventi sia pubblici che privati, finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente purché non alterino le caratteristiche e la fruizione dell'area tutela, in armonia con la normativa vigente
- e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione frangivento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e R.R. 3/2005, nonché in conformità del PRAE approvato con DCR n.465 del 9 febbraio 2005. In tali aree, considerate capitale naturale nazionale e Bene di rilevante interesse pubblico per la stabilità ed il benessere delle generazioni presenti e future, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001ss.mm.22 e dalla L.R. 1/2015, nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 36 delle presenti norme, è vietato:
- f) il prelievo non regolamentato di biomassa;
- g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
- h) la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
- i) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
- j) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
- k) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
- l) nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001 ss.mm.ii e dalla normativa vigente.
- m) Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nell'art. 30 "Indicazioni per i rimboschimenti".

Art.38 comma 12. Ambiti di interesse archeologico (lettera m), comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04).

Nelle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della lettera m), l'esercizio delle funzioni Comunali viene espletato interessando la Soprintendenza, fermo sempre l'obbligo di autorizzazione paesaggistica e di valutazione, anche preventiva, dei singoli interventi ai fini del



corretto inserimento di ogni opera urbanistica nel contesto paesaggistico, ambientale, storico e culturale del territorio della Provincia.

1.2. Beni architettonici e archeologici

Beni architettonici

- 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
non risulta, per quanto evincibile dalla documentazione e in relazione all'attuale livello di definizione progettuale, al contorno immediato delle aree interessate dal progetto, la presenza di beni dichiarati di interesse culturale.
- 1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):
non risulta, per quanto evincibile dalla documentazione e in relazione all'attuale livello di definizione progettuale, al contorno immediato delle aree interessate dal progetto, la presenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.lgs. 42/2004.
- 1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:
non risultano previsioni di nuovi vincoli.

Beni archeologici

- 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
Nessuna.
- 1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):
Nessuno.
- 1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero da altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:
Nessuno.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

- 2.1.a. Risulta che la maggior parte del tracciato principale si sviluppa in parallelismo con il metanodotto esistente in dismissione, scostandosene in alcuni tratti e in particolare nel tratto Città di Castello, nel tratto Montone e nel tratto Torgiano- Bettona-Bastia Umbra-Assisi, dove il tracciato subisce una traslazione significativa verso sud e sud-ovest; in particolare, tale traslazione della condotta principale con variazioni delle condotte secondarie comporta uno spostamento verso la zona agricola di Miralduolo per il territorio di Torgiano, con avvicinamento ai nuclei urbani storici paesaggisticamente vincolati di Brufa e di Torgiano, lo stesso tracciato coinvolge anche la Zona industriale di Miralduolo, un avvicinamento dello stesso all'ambito paesaggisticamente vincolato del nucleo urbano storico di Bettona e a quello di Collemancio e un contemporaneo allontanamento dai nuclei urbani storici di Bastia Umbra e di Assisi e dal Monte Subasio (il cui punto più vicino all'area di progetto dista, in linea d'area, oltre 2,5 km), con spostamento verso la località Costano e San Lorenzo relativamente a Bastia e da Castelnuovo verso Tordandrea relativamente ad Assisi, in ambiti urbani comunque relativamente



recenti e aventi anche caratteri produttivi. Il tracciato di progetto interessa i territori prevalentemente pianeggianti della piana alluvionale del fiume Tevere ed in minor misura quelli collinari, su cui sono prevalentemente allocati i nuclei urbani storici.

L'uso del suolo, negli ambiti coinvolti dal progetto, evidenzia la predominanza di campi coltivati a seminativo semplice ma anche arborato e la presenza di aree boscate nelle aree collinari e perfluviali. Presso le zone a seminativo arborato e boschive ma anche presso alcuni corsi d'acqua attraversati dalle condotte di progetto si prevedono attraversamenti profondi con tecnologie *trenchless* per ridurre le inevitabili interferenze paesaggistiche. Comunque, il tracciato delle opere in progetto interessa prevalentemente aree agricole coltivate e, in modo minoritario, aree naturali e seminaturali.

Nella zona posta tra le località di Collestrada e Miralduolo il paesaggio è attraversato per tutta la sua lunghezza dal fiume Tevere, ne quae confluisce, a sud di Torgiano, il Fiume Chiascio, con un paesaggio agrario caratterizzato da opere antropiche di bonifica, canali e fossi di regimazione oltre a opere di coltivo di filari e piantate, nonché il bosco di Collestrada; oltre il Chiascio, nell'unità paesaggistica della Valle Umbra, coesistono la pianura e l'ambiente collinare, tra le pendici del Colle di Assisi e i piedi delle colline di Bettona, attraversati dalla fascia infrastrutturale della ferrovia e della strada statale Assisi-Perugia a est.

Il completo interrimento delle condotte in progetto e gli interventi di ripristino geomorfologico e vegetazionale delle aree interferite previsti dal progetto tendono a minimizzare gli effetti indotti dalla realizzazione dell'opera nel contesto paesaggistico delle aree rurali/naturali. Inoltre, gli attraversamenti a cielo aperto di corsi d'acqua non ridurranno le sezioni idrauliche esistenti, i consolidamenti spondali saranno eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica e si procederà alla rinaturalizzazione spondale mediante inerbimenti e messa a dimora di specie arboree e arbustive igrofile.

La Zona ZSC IT5210077 Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia) è interessata esclusivamente dalla dismissione delle linee attualmente esistenti, poste lungo la viabilità sentieristica sterrata indicata come '*Strada del Metano*' (largh. media m 2.50), la dismissione prevede le successive opere di ripristino vegetazionale.

Il tracciato interferisce con la Via di Francesco o Via Francigena, percorso storico-simbolico da percorrere a piedi o come ciclovia partendo da Nord (La Verna) o da Sud (Roma), in tre punti: Tappa 3 da Sansepolcro a Citerna, in un ambito a spiccato indirizzo antropico; Tappa 5 da Città di Castello a Pietralunga, in un ambito collinare a spiccato indirizzo agricolo; Tappa 8A Variante per Perugia in un ambito ad indirizzo antropico con centri abitati, capannoni e svincolo della Superstrada E45.

Gli impianti e i punti di linea, posizionati dal progetto per quanto possibile in vicinanza di strade esistenti da cui derivare un breve accesso carrabile, sono recintati con pannelli in grigliato di ferro zincato preverniciato (h m 2.00 dal piano impianto) fissati su cordolo di cls armato (cfr. Relazione Paesaggistica h dal piano di campagna circa cm 60 in un passo e h pari a cm 20 a pag. 317). Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul territorio circostante, per i punti di intercettazione suddetti si prevede la realizzazione di schermature vegetali, mediante piantumazione di essenze arbustive autoctone in filari misti posti intorno alla recinzione (fascia circa m 3.00).

L'intervento, sia lungo i tratti in dismissione del metanodotto esistente che lungo i nuovi tratti, comporterà inoltre una trasformazione dei contesti interessati relativa ad un tempo limitato per le opere provvisorie di cantierizzazione (piazzole, piste di servizio, attraversamenti di corsi d'acqua e stradali, ecc.), con scavi, prevalentemente a cielo aperto, ma anche con microtunnel + TOC e trivellazioni. Sono comunque previste opere di ripristino ambientale e paesaggistico, con stesura del terreno vegetale precedentemente rimosso secondo la morfologia preesistente, risagomature superficiali, consolidamenti e rinverdimenti degli argini, raccordo e sistemazione delle strade di accesso agli impianti.

Al fine di mitigare gli impatti permanenti, lungo gli attraversamenti di aree boscate, sono previsti inerbimenti con sementi di specie erbacee idonee alle caratteristiche pedologiche/ambientali dei luoghi, e il rimboschimento con messa a dimora di specie arboree/arbustive autoctone dello stesso tipo di quelle rimosse, per avviare il processo di rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

Per quanto riferibile agli aspetti della tutela del patrimonio culturale, le opere sopra indicate paiono congrue e coerenti.

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: non si rilevano interventi.

2.1.c La documentazione trasmessa a corredo dell'intervento appare congruente con i contenuti della Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005. Non risultano sottoscritti accordi ex articolo 3 del medesimo DPCM dalla DR BCP dell'Umbria e dalla Regione.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Non sono presenti beni di interesse architettonico, nell'area di progetto e nelle immediate vicinanze, l'intervento risulta in tal senso compatibile con i beni tutelati in relazione alla parte II del Codice dei Beni culturali.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. Con nota Prot. n. 7409 del 18/04/2023 la Soprintendenza competente per territorio ha espresso, limitatamente alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, il proprio parere favorevole di compatibilità archeologica all'esito dei saggi archeologici preventivi eseguiti.

3. PARERE PER LA PARTE DI INTERVENTO IN TERRITORIO UMBRO

I. Tutela paesaggistica

Considerato che il metanodotto in esame è un'opera di rilevante interesse pubblico, in relazione all'attuale livello di definizione progettuale, si ritiene che la stessa non sia in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, nel rispetto delle prescrizioni specificate nella parte finale del presente parere;

II. Tutela architettonica

Non risultando, per quanto evincibile dalla documentazione e in relazione all'attuale livello di definizione progettuale, al contorno immediato del tracciato di progetto beni di interesse architettonico, si ritiene l'opera compatibile con i beni monumentali.

III. Tutela archeologica

Considerato che con nota Prot. n. 7409 del 18/04/2023 la Soprintendenza ABAP per l'Umbria ha già espresso, limitatamente della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, il proprio parere favorevole di compatibilità archeologica all'esito dei saggi archeologici preventivi eseguiti, si conferma la valutazione favorevole alla esecuzione delle opere di scavo in progetto, nel rispetto delle valutazioni e prescrizioni specificate nella parte finale del presente parere;

CONSIDERAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Si ricorda che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.



Per quanto sopra riportato, sulla base della documentazione progettuale presentata relativa all'intervento in oggetto, compresa la citata documentazione integrativa, nonché sulla base dei sopra riportati pareri e contributi istruttori, per i profili di propria competenza,

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

esprime parere tecnico favorevole con riferimento alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni sotto elencate, 8 di carattere paesaggistico valevoli per entrambe le regioni e 15 di carattere archeologico (9 per l'Umbria e 6 per la Toscana).

Prescrizioni per gli aspetti paesaggistici relativi alle regioni Umbria e Toscana

1. lungo il tracciato in rifacimento o dismissione, i tagli di essenze arboree o arbustive dovranno essere limitati alle reali necessità operative, verificando la possibilità di spiantare e ripiantumare in altri luoghi le essenze arboree in luogo del loro abbattimento. Tale indicazione è da rispettare anche in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica. In ogni caso, le nuove essenze oggetto di reimpianto dovranno essere del tipo già presente e avere disposizione naturaliforme, raccordandosi nell'andamento alla compagine vegetale esistente; le essenze arboree e arbustive di nuovo impianto dovranno avere garanzia di attecchimento e dimensioni congrue, con sostituzione nel tempo di eventuali fallanze; Il Proponente dovrà pertanto farsi carico di un'azione di monitoraggio sullo stato di salute del verde di nuovo impianto e prevederne la sostituzione in caso di materiale non correttamente attecchito. Particolare cura dovrà essere posta per gli interventi in aree boscate effettuando la piantumazione di esemplari di altezza minima di 2.00 m;
2. al fine di conservare per le aree interessate dalla realizzazione di punti impiantistici una immagine naturale, la prevista vegetazione arborea e arbustiva autoctona perimetrale con funzione schermante dovrà avere altezza, almeno in parte, pari a quella della recinzione, con andamento non regolarizzante ma organico al contesto e naturaliforme, raccordandosi quindi alla vegetazione già presente e possibilmente in continuità con la stessa;
3. l'ubicazione dei punti impiantistici dovrà tenere conto della tipologia di vegetazione presente nelle aree individuate, da preferire nella scelta della vegetazione di nuovo impianto, mentre in aree prive di vegetazione dovrà essere esclusa la possibilità di posizionamento dei punti impiantistici, fatte salve particolari esigenze non altrimenti soddisfacibili e studiando specifici interventi di schermatura e mitigazione;
4. dovranno essere ridotte alle dimensioni strettamente necessarie a raggiungere gli impianti le larghezze e le lunghezze delle nuove strade di accesso agli stessi, con andamenti curvilinei ove necessario ad evitare il taglio di essenze arboree o arbustive esistenti; le pavimentazioni dovranno essere di tipo drenante (possibilmente in terreno naturale) e cromaticamente congrue con i contesti interessati. Le cromie dei Punti Impiantistici (volumi di deposito, cordoli, tubazioni, impianti, cls a vista e recinzioni) dovranno essere congrue a quelle dei contesti paesaggistici (ad esempio RAL 6014 opaco) interessati e avere tinta opaca; i volumi di deposito dovranno essere progettati per dimensioni, materiali e forme in base ai contesti, in particolare si utilizzino intonaci tinteggiati a calce nelle cromie tradizionali delle terre evitando tonalità eccessivamente chiare. Resta inteso che in fase di definizione progettuale esecutiva dovranno essere oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza competente la posizione definitiva (anche rispetto all'orientamento dei fabbricati rispetto a strade, vegetazione, ecc), le cromie dei Punti Impiantistici (PIL, PIDI, ecc.) e le strade di



collegamento all'interno delle aree scelte, al fine di ridurre l'effetto visivamente incongruo dell'inserimento di strutture fuori terra significative e quindi di "pieni" volumetrici in punti privi di essenze arboree a medio e alto fusto o al contrario l'inserimento di un 'vuoto' in un contesto boscato fittamente alberato; sarà anche necessario valutare, mediante grafici di dettaglio, fotografie con punti di scatto da breve, media e lunga distanza e relativi fotoinserti, le interferenze visive dei punti impiantistici previsti, in particolare, con i beni paesaggistici esistenti sottoposti a tutela ex art 136 c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e con i nuclei storici e i beni monumentali più o meno prossimi al tracciato;

5. le piste di servizio per l'esecuzione dei lavori dovranno avere larghezza minima, nei limiti consentiti da ragioni di sicurezza e dalla norma e, in ogni caso, al termine dei lavori bisognerà procedere alla bonifica e al ripristino morfologico e naturalistico dei luoghi a qualsiasi titolo modificati dal cantiere ricorrendo a specifiche e adeguate opere di rinverdimento. Analoghe disposizioni valgono per le piazzole provvisorie e per le strade di collegamento agli impianti;
6. negli attraversamenti dei corsi d'acqua con scavi a cielo aperto le opere di ripristino dovranno privilegiare il consolidamento spondale con tecniche di ingegneria naturalistica come proposto, ricorrendo alle stesse tecniche di ingegneria naturalistica anche per le opere di sostegno, ove possibile, in alternativa al cls armato. Nelle opere di rinaturalizzazione dovrà essere prestata particolare cura alle semine di specie erbacee autoctone ed al reimpianto delle essenze arboree e arbustive tagliate, in continuità con la vegetazione ripariale esistente;
7. per i ripristini morfologici e idrogeologici (opere di difesa idraulica) del terreno e in alveo dei corsi d'acqua dovranno essere impiegati massi ciclopici o pietrame per il riempimento delle gabbionate di colore scuro, possibilmente in accordo alle colorazioni dominanti del terreno circostante l'area di intervento. Dovranno essere evitate tonalità eccessivamente chiare, oppure dovranno essere adottate soluzioni concordate con le Soprintendenze competenti.
8. Le modifiche allo stato dei luoghi, in conseguenza della realizzazione dell'opera, saranno in gran parte transitorie e determinate dal necessario periodo di crescita della vegetazione e degli alberi di ripristino. La durata di tale periodo, per il completo ritorno allo stato dei luoghi originario, sarà anche determinato dalle scelte progettuali adottate. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere apportate specifiche tecniche e affinamenti progettuali tali da minimizzare tali tempi.

Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di carattere paesaggistico per la regione Umbria e Toscana.

Ambito di applicazione delle prescrizioni dalla 1 alla 8

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam – fase di progettazione esecutiva e, per le verifiche delle rinaturalizzazioni, Post Operam.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza territorialmente competente (con provvedimento della SS PNRR in permanenza delle attuali normative).

Prescrizioni di carattere archeologico relative al territorio umbro

9. Saggio 66 (Comune di San Giustino): considerato che nell'ambito del sondaggio preventivo è stata individuata una necropoli con sepolture a fossa che ha comportato l'ampliamento dell'indagine a tutta l'area disponibile senza che ne fosse definita la completa estensione, le attività di scavo dovranno



essere riprese al momento della predisposizione del cantiere e preliminarmente all'avvio dei lavori in progetto fino ad esaurimento dell'intero contesto individuato o almeno della parte ricadente all'interno della fascia di interferenza dal progetto in parola;

10. Le attività di scavo, documentazione e smontaggio delle sepolture dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni e le indicazioni operative già fissate a proposito dei saggi preventivi;
11. Stante la natura degli oggetti di corredo già recuperati nella porzione di necropoli indagata, dovrà essere previsto sin dall'avvio delle indagini estensive l'intervento in cantiere o in fase di immediato post-scavo di un restauratore professionista per la messa in sicurezza dei reperti (Art. 8 dell'Accordo);
12. Saggio 20 (Comune di Assisi): considerato che nel corso del sondaggio è stato individuato un tracciato stradale *glareato* - che a profondità di 0.40 m dal piano di campagna si sviluppa in direzione E-W- e che tale evidenza è stata indagata con ampliamenti successivi dell'area di scavo al fine di stabilire l'effettivo andamento e lo stato di conservazione, si richiede che il tracciato dell'opera da realizzare, in corrispondenza del tratto in questione, venga modificato spostandolo in direzione Sud-Ovest ove, vista la presenza della carrareccia esistente e del corso del torrente Ose, è possibile che la *glareata* di cui trattasi risulti danneggiata o asportata da precedenti lavori di sistemazione dell'area. Indicazioni operative sulle modalità di scavo da prevedere nel tratto in cui comunque la realizzazione del nuovo metanodotto potrebbe intercettare il tracciato stradale antico in questione verranno stabilite, d'intesa con la DL, all'inizio dei lavori.
13. Saggio 26 (Comune di Assisi): in virtù della situazione archeo-stratigrafica individuata, caratterizzata da un accumulo, a partire da una profondità di 0.78 m dal p.d.c., di materiali di epoca romana derivanti probabilmente da un'attività di spoliazione altomedievale di strutture di cui a stento si individuano tagli e livelli di fondazione, si richiede che il tracciato dell'opera da realizzare, in corrispondenza del tratto in questione, venga modificato spostandolo in direzione Sud-Ovest ove, vista la presenza della carrareccia esistente e del corso del torrente Ose, è possibile che il deposito archeologico di cui trattasi risulti danneggiato o asportato da precedenti lavori di sistemazione dell'area. Indicazioni operative sulle modalità di scavo da prevedere nel tratto in cui comunque la realizzazione del nuovo metanodotto potrebbe intercettare la prosecuzione di quanto individuato verranno stabilite, d'intesa con la DL, all'inizio dei lavori.
14. Al momento della predisposizione del cantiere e preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere eseguite, secondo le modalità fissate, le indagini di verifica archeologica preliminare per le venti aree già previste nel Piano saggi approvato da questa Soprintendenza con nota Prot. 15033 del 25/07/2022 ma per le quali non è stato possibile ad oggi acquisire la disponibilità dei terreni;
15. Per quanto concerne i tratti per i quali non è stata richiesta l'attivazione della procedura di verifica archeologica preventiva di cui agli artt. 8 ss, D.Lgs. 50/2016 ed i tratti in cui i saggi preventivi realizzati non hanno restituito evidenze strutturali o stratigrafiche di natura archeologica la procedura di verifica preventiva deve essere ritenuta conclusa con esito negativo, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 5 dell'Accordo (regime di sorveglianza archeologica continua in corso d'opera per tutte le attività di scavo movimento terra connesse al progetto);
16. Si rammenta che il rinvenimento in corso d'opera di evidenze di natura archeologica dovrà essere tempestivamente segnalato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, a alla Soprintendenza competente e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela, e che le indagini stratigrafiche che



eventualmente si renderanno necessarie dovranno essere eseguite e documentate sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio scrivente;

17. Si richiede il completamento e la trasmissione alla Soprintendenza competente della documentazione di scavo completa e definitiva delle indagini eseguite, così come, a valle delle attività di cantiere, della documentazione derivante dalla attività di sorveglianza in corso d'opera, redatte secondo le modalità e tempi di cui dall'Art. 6 dell'Accordo, ivi inclusa la schedatura dei reperti mobili rinvenuti redatta sulla base degli standard catalografici ICCD e la documentazione relativa all'intervento conservativo sui reperti del Saggio 66 richiesto con nota Prot. 2694 del 09/02/2023

Prescrizioni di carattere archeologico relative al territorio toscano

18. gli scavi non dovranno in alcun modo interferire con le evidenze di natura archeologica emerse nella fase di esecuzione dei saggi preventivi;
19. considerato il rischio archeologico già oggetto di valutazione preventiva da parte della SABAP competente e gli elementi acquisiti nella fase di esecuzione delle indagini a campione, le opere di scavo per la posa della nuova condotta e per la dismissione di quella in disuso e, in generale, tutte le opere di scavo e movimento terra preordinate, connesse e contestuali alla realizzazione dei manufatti in progetto, dovranno essere condotte con la sorveglianza continua di un archeologo professionista qualificato ai sensi del DM 20 maggio 2019, n. 244. Si rammenta a tal proposito che il rinvenimento in corso d'opera di evidenze di natura archeologica dovrà essere tempestivamente segnalato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, alla Soprintendenza competente e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela e che le indagini stratigrafiche che eventualmente si renderanno necessarie dovranno essere eseguite e documentate sulla base delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza competente;
20. in merito agli scavi in modalità *trenchless* questi dovranno essere preceduti da una serie di carotaggi e/o saggi stratigrafici posizionati a distanze discrete – e, in ogni caso, nei punti di entrata ed uscita delle perforazioni orizzontali – fino a raggiungere le quote di progetto, con modalità operative da concordare, anche per le vie brevi, con la Soprintendenza competente;
21. preliminarmente alle operazioni di scavo di cui al precedente punto, dovranno essere completati gli approfondimenti relativi al saggio 3 secondo gli impegni assunti dal Proponente con nota prot. ENGCOS/CESUD/755/FATT del 16/12/2022, acquisita al prot. SABAP SI con n. 33359 del 23.12.2022;
22. la comunicazione di inizio lavori di scavo dovrà pervenire alla Soprintendenza competente in ragionevole anticipo (almeno 20 giorni) e dovrà comprendere il curriculum dell'archeologo incaricato della sorveglianza;
23. si chiede infine di completare la documentazione di scavo, con il posizionamento delle emergenze archeologiche rispetto all'andamento delle tratte in costruzione e in dismissione e di integrarla, in ogni caso, tenendo presenti le indicazioni contenute nella nota prot. SABAP SI n. 18632 del 12.07.2022.

Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di carattere archeologico.

Ambito di applicazione delle prescrizioni dalla 9 alla 23

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera – fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente (con provvedimento della SS PNRR in permanenza dell'attuale normativa).

Considerato che dai contributi istruttori delle competenti SABAP si evince come la documentazione progettuale sia risultata adeguata alla compiuta redazione della relazione paesaggistica, la presente valutazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., comprende anche il parere ex articolo 146 del D.lgs. 42/2004 ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

Tel. 06 67234590 giovanni.manierielia@cultura.gov.it




IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it